

§ 67. - D.P.R. 18 aprile 1994 n. 526. Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

Art. 1. (Permessi di prospezione). Il conferimento del permesso di prospezione di cui all'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Lo studio di impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale deve essere redatto secondo lo schema di cui agli allegati II/A (1) e II/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

La pronuncia di compatibilità ambientale non occorre:

- a) nel caso in cui il richiedente nell'istanza di permesso si impegni espressamente a non effettuare attività di prospezione all'interno delle aree di cui all'allegato I al presente regolamento, che fa parte integrante del regolamento stesso;
- b) per istanze di permessi di prospezione i cui programmi di lavoro comprendano esclusivamente rilievi geologici in campagna, misure gravimetriche, magnetometriche, paleomagnetiche e sismometriche passive, prospezioni geochimiche, rilievi condotti con aerei o satelliti.

Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione di cui al comma 2, il richiedente il permesso di prospezione deve trasmettere al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale il programma dei lavori e una adeguata cartografia, nonché gli altri elementi necessari per l'effettuazione della verifica medesima. Tale verifica è effettuata dalla commissione per la valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

(1) Si omette l'allegato II/A.

Art. 2. (Permessi di ricerca). Prima del conferimento del permesso di ricerca di cui agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il richiedente deve trasmettere al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale la seguente documentazione in triplice copia:

- a) programma dei lavori;
- b) rapporto ambientale redatto secondo gli allegati III/A (1) e III/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

Nel caso di permessi di ricerca ricadenti in terraferma il richiedente trasmette la documentazione di cui al comma 1 anche al Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, e alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 il Ministero per i beni culturali e ambientali e la regione o provincia autonoma interessata, ove ritengono che i lavori in programma, considerate anche le operazioni di ripristino previste, siano in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente, indicano al Ministe-

ro dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale le attività e le zone specifiche dell'area di ricerca che a loro avviso richiedono uno specifico studio di impatto ambientale.

Entro i successivi quarantacinque giorni nel caso in cui il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle eventuali indicazioni di cui al comma 3, ritenga che i lavori in programma siano in grado di produrre rilevanti modificazione all'ambiente, comunicherà al richiedente e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, la necessità di attivare la procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, precisando i tipi di attività previsti nel programma dei lavori e le zone dell'area di ricerca per i quali dovrà essere predisposto uno studio d'impatto ambientale secondo quanto indicato negli allegati III/C (1) e III/D al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

(1) Si omettono gli allegati III/A e III/C.

Art. 3. (Concessioni di coltivazione). Il conferimento della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle terraferma, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Lo studio di impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale deve essere redatto secondo gli schemi di cui agli allegati IV/A (1) e IV/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

(1) Si omette l'allegato VI/A.

Art. 4. (Proroghe di vigenza dei titoli e modifiche dei programmi di lavoro). Le disposizioni dell'art. 2 si applicano anche alle istanze di proroga di vigenza dei titoli ed alle istanze di modifica dei programmi dei lavori riguardanti permessi di ricerca, soltanto nel caso in cui tali istanze si riferiscono a permessi di ricerca rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso in cui comportano attività ed opere non considerate nell'ambito della pronuncia di compatibilità ambientale di cui al successivo art. 8.

Le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche alle istanze per la modifica significativa dei programmi di lavoro, riguardanti concessioni di coltivazione, soltanto nel caso in cui tali istanze siano presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e comportino la realizzazione di nuovi impianti fissi o di nuove strutture fisse.

La Direzione generale delle miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia di cui all'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, trasmette al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale copia delle istanze di cui ai commi 1 e 2, corredata di una relazione tecnica, ai fini della verifica dell'applicabilità degli articoli 2 e 3 del presente regolamento. Il Ministero

dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, sentita la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, comunica al richiedente ed all'U.N.M.I.G. le istanze per le quali dovrà essere attuata la procedura di compatibilità ambientale.

Art. 5. (*Presentazione delle domande di pronuncia di compatibilità ambientale e della documentazione relativa*). La domanda di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è presentata dal richiedente al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale con allegata la seguente documentazione in triplice copia:

- a) programma dei lavori;
- b) studio di impatto ambientale articolato secondo gli schemi indicati negli allegati II/A (1) e II/B, III/C (1), III/D, IV/A e IV/B al presente regolamento, rispettivamente per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione;
- c) descrizione tecnica dei mezzi, strutture e impianti di cui è prevista la realizzazione e/o impiego;
- d) sintesi non tecnica con allegati grafici di agevole riproduzione;
- e) una o più dichiarazioni giurate, di cui al comma 3 del presente articolo;
- f) la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione secondo quanto disposto al successivo art. 6.

La documentazione di cui al comma 1 va presentata in duplice copia anche al Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici ed alla regione o provincia autonoma territorialmente interessata se la domanda di pronuncia riguarda un'istanza per il rilascio di un titolo minerario ricadente in terraferma.

L'esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nella documentazione di cui al comma 1, sono attestate da apposita dichiarazione giurata resa da professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che hanno formato lo studio di impatto ambientale.

(1) Si omettono gli allegati II/A e III/C.

Art. 6. (*Pubblicità*). Il richiedente la pronuncia di compatibilità ambientale, deve depositare almeno una copia della documentazione di cui all'art. 5 presso il competente ufficio della regione o della provincia autonoma il cui territorio è interessato dalle attività previste nel programma dei lavori, ovvero presso la competente capitaneria di porto nel caso in cui tali attività interessino il mare territoriale o la piattaforma continentale.

Il richiedente deve inoltre provvedere alla pubblicazione dell'annuncio di cui all'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul quotidiano più diffuso nella regione o nella provincia autonoma il cui territorio è interessato dalle attività previste nel programma dei lavori, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

Per quanto non diversamente disposto dai successivi commi, dovrà farsi riferimento per le modalità dell'annuncio a quanto previsto nella circolare del Ministero dell'ambiente in data 11 agosto 1989

“Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; modalità dell'annuncio su quotidiani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1989, e successive circolari integrative o di rettifica.

L'annuncio deve in ogni caso contenere: l'indicazione della natura del titolo minerario (permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) in relazione al quale è stata richiesta la pronuncia di compatibilità ambientale; una sommaria descrizione del programma dei lavori; l'indicazione degli uffici regionali ovvero delle capitanerie di porto presso i quali il pubblico può consultare la documentazione prestata ai fini della valutazione dell'impatto ambientale.

Sono esclusi dalla pubblicità di cui ai precedenti commi i dati e le informazioni ai quali si applica la disciplina vigente in materia di tutela del segreto industriale, nonché quelli che rivestono carattere di riservatezza ai sensi degli articoli 39 e 71 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

I dati e le informazioni di cui al comma 5 devono essere trasmessi in plico separato alle amministrazioni di cui all'art. 5.

Art. 7. (*Istruttoria tecnica per il giudizio di compatibilità ambientale*). Ai fini dell'istruttoria tecnica per il giudizio di compatibilità ambientale, la commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ove necessario, richiede i pareri di enti, amministrazioni pubbliche e di organi di ricerca tecnico-scientifica dello Stato. Ciascuna richiesta, in relazione allo stato di avanzamento dell'istruttoria, indica il termine ultimo per la trasmissione del parere, termine che comunque non può superare i sessanta giorni.

Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, il Ministro dell'ambiente provvede a richiedere, possibilmente in unica soluzione, le integrazioni necessarie.

L'istruttoria tecnica si conclude con parete motivato della commissione tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, alle attività di prospezione, ricerca o coltivazione, sul sistema ambientale, raffrontando la situazione preesistente con la situazione che potrebbe aversi a seguito dello svolgimento delle attività minerarie programmate. La commissione identifica inoltre, se necessarie, le prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale delle attività minerarie programmate.

Art. 8. (*Giudizio di compatibilità*). Per le procedure di cui agli articoli 1, 2, e 3 del presente regolamento, il giudizio di compatibilità è reso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo art. 6, esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.

Ove tali procedure riguardino attività di prospezione, di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale o nella piattaforma continentale, in attuazione dell'art. 1, comma 3, del-

la legge 28 febbraio 1992, n. 220, e dell'art. 1, commi 8, 9, 10 ed 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministero dell'ambiente provvede con proprio decreto.

Art. 9. (Accordo procedimentale). Al fine di accelerare le procedure per l'acquisizione dei concerti, intese, pareri, nulla osta previsti dalle norme vigenti in fase di conferimento di titoli minerari e successivi provvedimenti, in base anche alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni competenti ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 8 luglio 1986, n. 349, e 9 gennaio 1991, n. 9, possono sottoscrivere un accordo procedimentale.

Al fine di accelerare le procedure connesse all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 8 in connessione con le procedure riguardanti il rilascio di titoli minerari il Ministro dell'ambiente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per i beni culturali e ambientali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sottoscrivono un apposito accordo procedimentale.

Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree naturali sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, ove consentite dai relativi regolamenti e misure di salvaguardia, possono formare oggetto di apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni o gli enti preposti alla gestione delle aree naturali medesime. Tali convenzioni devono tra l'altro assicurare il rispetto delle prescrizioni eventualmente stabilite nel giudizio di compatibilità di cui all'art. 8

Art. 10. (Attività in zona esclusiva ENI). L'ENI, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è tenuto a presentare al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, U.N.M.I.G., con almeno novanta giorni di anticipo, un programma con cadenza biennale, per le attività di prospezione e ricerca che hanno luogo nelle zone di cui all'art. 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136. A tale programma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, in relazione alle attività previste.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'inizio delle attività di sviluppo e coltivazione nelle zone di cui all'art. 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 11. (Norme finali e transitorie). Le disposizioni degli articoli, 1, 2 e 3 si applicano alle istanze di permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, presentate dopo la data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (1), e la cui istruttoria non si è conclusa con parere del comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(1) La legge n. 9/1991 è entrata in vigore il 31 gennaio 1991.

ALLEGATO I

1. Aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istituite o comunque perimetrate ai sensi della medesima legge.
2. Aree di importanza naturalistica perimetrate e sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6 della legge n. 394/1991 o in attuazione di atti e convenzioni internazionali.
3. Aree marine e terrestri soggette a vincolo archeologico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089; ed aree soggette a vincolo paesistico puntuale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
4. Aree di ripopolamento e di tutela biologica di cui all'art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

ALLEGATO II/B

SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER PERMESSO DI PROSPEZIONE IN MARE DI CUI ALL'ART. 1.

1. Quadro di riferimento programmatico (non applicabile).
2. Quadro di riferimento progettuale;
 - 2.1 finalità ed obiettivi del programma;
 - 2.2 descrizione dei sistemi di rilevamento geofisico con particolare riguardo a:
 - 2.2.1 tipologia delle navi utilizzate;
 - 2.2.2 tipologia delle attrezzature di rilevamento;
 - 2.2.3 tipologia della sorgente di onde elastiche;
 - 2.2.4 tempi di esecuzione;
 - 2.2.5 normativa e standards di riferimento.
3. Quadro di riferimento ambientale:
 - 3.1 aree interessate dal rilevamento;
 - 3.2 individuazione di eventuali aree protette ed atti amministrativi corrispondenti;
 - 3.3 batimetria dell'area di prospezione;
 - 3.4 vegetazione, flora, fauna marina ed ecosistemi;
 - 3.5 bibliografia di riferimento.
4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti sulle differenti componenti ambientali:
 - 4.1 sorgenti ad onde elastiche;
 - 4.2 traffico dei mezzi navali;
 - 4.3 programma complessivo;
 - 4.4 alternative tra le diverse tecniche utilizzabili.
5. Scelta tra possibili alternative.
6. Studio ingegneristico per la sicurezza ambientale (nel caso sia prevista l'installazione di strutture in mare).

ALLEGATO III/B

SCHEMA DEL CONTENUTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE PER PERMESSO DI RICERCA IN MARE DI CUI ALL'ART. 2

1. Finalità ed obiettivi del programma di ricerca.
2. Descrizione delle tecnologie di ricerca:
 - 2.1 descrizione del sistemi di rilevamento geofisico con particolare riguardo a:
 - 2.1.1 tipologia delle navi utilizzate;
 - 2.1.2 tipologia delle attrezzature di rilevamento;
 - 2.1.3 tipologia della sorgente di onde elastiche;
 - 2.1.4 tempi di esecuzione;
 - 2.1.5 normativa e standards di riferimento;
 - 2.2 descrizione delle operazioni di perforazione, con particolare riguardo a:
 - 2.2.1 tecniche di perforazione e circolazione dei fluidi di perforazione;

- 2.2.2 tecniche di prevenzione rischi ambientali;
 - 2.2.3 misure di attenuazione di impatto ed eventuale monitoraggio;
 - 2.2.4 stima della produzione di rifiuti, delle emissioni di inquinanti chimici in atmosfera, della produzione di rumori e vibrazioni;
 - 2.2.5 tecniche di trattamento e scarica dei reflui (compresi i detriti di perforazione);
 - 2.2.6 chiusura mineraria od eventuale completamento, con programma di rimozione delle strutture;
 - 2.2.7 tempi di realizzazione della messa in postazione, della perforazione, di eventuali prove di produzione, della rimozione delle strutture, dell'abbandono postazione;
 - 2.2.8 normativa e standards di riferimento.
3. Situazione ambientale:
- 3.1 delimitazione delle aree interessate dalle operazioni, su carta idrografica in scala opportuna;
 - 3.2 altre utilizzazioni dell'area, con particolare riguardo al regime vincolistico:
 - 3.2.1 zone marine di tutela biologica (legge n. 963/65);
 - 3.2.2 zone marine di ripopolamento (legge n. 41/82);
 - 3.2.3 aree marine a parco (art. 31 della legge n. 979/82);
 - 3.2.4 zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 394/91;
 - 3.2.5 aree archeologiche marine (legge n. 1089/39);
 - 3.3 descrizione dei sistemi ambientali interessati al programma, su carta idrografica in scala opportuna con riferimento a:
 - 3.3.1 caratteristiche batimetriche e geomorfologiche dal fondo marino;
 - 3.3.2 caratteristiche meteo-oceanografiche;
 - 3.3.3 caratteristiche chimico-fisiche e biologiche caratteristiche della vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, con particolare riguardo al bentos;
 - 3.3.4 eventuale caratterizzazione paesaggistica delle aree di costa, nel caso di permessi interessanti significativamente aree marine entro tre miglia dalla costa;
 - 3.4 bibliografia di riferimento.

ALLEGATO III/D

SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER PERMESSO DI RICERCA IN MARE DI CUI ALL'ART. 2

- 1. Quadro di riferimento programmatico:
 - 1.1 piano energetico nazionale;
 - 1.2 eventuali altri strumenti di programmazione e finanziamento (es.: delibere CIPI)
- 2. Quadro di riferimento progettuale;
 - 2.1 finalità ed obiettivi del programma;
 - 2.2 rilievi geofisici: si rinvia al punto 2.2 dell'allegato II/B;
 - 2.3 descrizione delle operazioni di perforazione, con particolare riguardo a:
 - 2.3.1 tecniche di perforazione e circolazione dei fluidi di perforazione;
 - 2.3.2 tecniche di prevenzione rischi ambientali;
 - 2.3.3 misure di attenuazione di impatto ed eventuale monitoraggio;
 - 2.3.4 stima della produzione di rifiuti, della emissione di inquinanti chimici nell'atmosfera, della produzione di rumori e vibrazioni;
 - 2.3.5 tecniche di trattamento e scarica dei reflui

- (compresi i detriti di perforazione),
 - 2.3.6 chiusura mineraria od eventuale completamento, con programma di rimozione delle strutture;
 - 2.3.7 tempi di realizzazione della messa in postazione, della perforazione, di eventuali prove di produzione, della rimozione delle strutture, dell'abbandono postazione;
 - 2.3.8 normativa e standards di riferimento;
 - 2.4 analisi dei rischi e piano d'emergenza.
- 3. Quadro di riferimento ambientale;
 - 3.1 delimitazione delle aree interessate dalle operazioni, su carta idrografica in scala opportuna;
 - 3.2 altre utilizzazioni dell'area, con particolare riguardo al regime vincolistico:
 - 3.2.1 zone marine di tutela biologica (legge n. 963/65);
 - 3.2.2 zone marine di ripopolamento (legge n. 41/82);
 - 3.2.3 aree marine a parco (art. 31 della legge n. 979/82);
 - 3.2.4 zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 394/91;
 - 3.2.5 aree archeologiche marine (legge n. 1089/39);
 - 3.3 descrizione dei sistemi ambientali interessati al programma, su carta idrografica in scala opportuna con riferimento a:
 - 3.3.1 caratteristiche batimetriche e geomorfologiche dal fondo marino;
 - 3.3.2 caratteristiche meteo-oceanografiche;
 - 3.3.3 caratteristiche chimico-fisiche e biologiche caratteristiche della vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, con particolare riguardo al bentos;
 - 3.3.4 eventuale caratterizzazione paesaggistica delle aree di costa, nel caso di permessi interessanti significativamente aree marine entro tre miglia dalla costa;
 - 3.4 bibliografia di riferimento.
- 4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti sulle differenti componenti ambientali:
 - 4.1 rilievi geofisici: si rinvia al punto 4 dell'allegato II/B;
 - 4.2 operazioni di perforazione:
 - 4.2.1 messa in postazione della piattaforma;
 - 4.2.2 perforazione;
 - 4.2.3 emissioni e scarichi;
 - 4.2.4 chiusura mineraria od eventuale completamento o rimozione delle strutture;
 - 4.2.5 programma complessivo;
 - 4.2.6 alternative tra le diverse tecniche utilizzabili.
- 5. Scelta tra possibili alternative.

ALLEGATO IV/B

SCHEMA DEL CONTENUTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE DI CUI ALL'ART. 3.

- 1. Quadro di riferimento programmatico:
 - 1.1 piano energetico nazionale;
 - 1.2 eventuali altri strumenti di programmazione e finanziamento (es.: delibere CIPI)
- 2. Quadro di riferimento progettuale;
 - 2.1 finalità ed obiettivi del programma;
 - 2.2 rilievi geofisici: si rinvia al punto 2.2 dell'allegato II/B;
 - 2.3 operazioni di perforazione di pozzi, si rinvia al punto 2.3 dell'allegato III/D;
 - 2.4 descrizione delle operazioni di produzione con particolare riguardo a:

- 2.4.1 caratteristiche della piattaforma;
- 2.4.2 installazione della piattaforma;
- 2.4.3 completamento dei pozzi di produzione e misure di prevenzione dei rischi ambientali;
- 2.4.4 monitoraggio dei pozzi;
- 2.4.5 stima degli scarichi idrici, della produzione dei rifiuti, dell'emissione di inquinanti chimici nell'atmosfera, della produzione di rumori e vibrazioni;
- 2.4.6 impianti e trattamento;
- 2.4.7 chiusura mineraria e rimozione delle strutture;
- 2.4.8 tempi di realizzazione delle operazioni;
- 2.4.9 normativa e standards di riferimento;
- 2.5 descrizione dei sistemi di trasporto:
- 2.5.1 sistema di stoccaggio o condotte sottomarine;
- 2.5.2 messa in opera ed area di rispetto;
- 2.5.3 programma di ripristino territoriale;
- 2.5.4 tempi di realizzazione;
- 2.5.5 normativa e standards di riferimento;
- 2.6 descrizione della centrale gas o dell'eventuale cento olio in terraferma: si rinvia al punto 2.6 dell'allegato IV/A;
- 2.7 analisi dei rischi e piani d'emergenza.
- 3. Quadro di riferimento ambientale (per le singole opere):
 - 3.1 delimitazione delle aree interessate dalle opere con indicazioni su carta idrografica in scala opportuna;
 - 3.2 altre utilizzazioni dell'area, con riferimento al regime vincolistico:
 - 3.2.1 zone marine di tutela biologica (legge n. 963/65);
 - 3.2.2 zone marine di ripopolamento (legge n. 41/82);
 - 3.2.3 aree marine a parco (art. 31 della legge n. 979/82);
 - 3.2.4 zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 394/91;
 - 3.2.5 aree archeologiche marine (legge n. 1089/39);
 - 3.3 descrizione dei sistemi ambientali interessati su carta idrografica in scala opportuna con riferimento a:
 - 3.3.1 caratteristiche batimetriche e geomorfologiche dal fondo marino;
 - 3.3.2 caratteristiche meteo-oceanografiche;
 - 3.3.3 programmi di riconoscimento ambientale dell'area circostante la piattaforma in un raggio di 500 m;
 - 3.3.4 vegetazione, flora, fauna, ecosistemi e rappresentazione cartografica delle biocenosi bentoniche;
 - 3.3.5 eventuale caratterizzazione paesaggistica delle aree di costa, nel caso di concessioni interessanti significativamente aree marine entro tre miglia dalla costa;
 - 3.4 bibliografia di riferimento.
- 4. Stima qualitativa e quantitativa degli impatti sulle differenti componenti ambientali:
 - 4.1 rilievi geofisici: si rinvia al punto 4 dell'allegato II/B;
 - 4.2 pozzi in fase di perforazione: si rinvia al punto 4.2 dell'allegato III/D;
 - 4.3 pozzi in fase di produzione;
 - 4.4 sistema di trasporto;
 - 4.5 centrale gas in terraferma;
 - 4.6 ripristino;
 - 4.7 progetto complessivo;
 - 4.8 alternative di progetto e di ubicazione.
- 5. Scelta tra possibili alternative.